

ALLEGATO “A” AL N. 8173/5832

* * *

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore” o “CTS”), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “**OFF TOPIC APS**”; l’associazione potrà poi anche ricomprendere nella denominazione l’acronimo “ETS” una volta iscritta nel RUNTS.

Art. 2. L’associazione “OFF TOPIC APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Art. 3. L’associazione ha sede in Torino, attualmente alla via Faà di Bruno n. 2; il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria, con i quorum propri della modifica dello statuto.

Art. 4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 5. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e delle proprie associate, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e associate o delle persone aderenti agli enti associati; in particolare persegue le seguenti finalità di cui alla lettera i) dell’art. 5 del CTS, ossia:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5 del CTS.

Inoltre, l’associazione opera anche per perseguire, dello stesso art. 5 del CTS, le lettere: z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

In particolare, l’associazione persegue i propri scopi con le attività orientate alla tutela, gestione e

valorizzazione dei luoghi della cultura, live club, teatri, cinema, sale da ballo e luoghi assimilabili e nell'ideazione, produzione, organizzazione, distribuzione, gestione e ogni altra attività connessa, collegata o semplicemente strumentale di eventi, manifestazioni e spettacoli culturali di qualsiasi genere.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi e terze di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soggetti associati

Art. 9. Il numero degli associati o delle associate è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore 7 persone fisiche o a 3 APS. Può diventare associato/a dell'associazione chiunque ne faccia richiesta, ne condivida gli scopi e intenda impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione del o della aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 11. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato o all'interessata specificandone i motivi non discriminatori entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea ordinaria che prenderà in esame la richiesta nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Diritti e doveri degli associati e delle associate

Art. 12. Gli associati e le associate hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee, eleggere gli organi associativi e di essere eletti o elette negli stessi;
- essere informati e informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta da formularsi al o alla Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi ed esse hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci e le socie hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere le attività comunemente concordate con il consiglio direttivo;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

I soci e le socie che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio o di socia

Art. 13. La qualità di socio o di socia si perde:

- a) per morte o scioglimento;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte (tale recesso avrà decorrenza trascorsi 8 giorni).
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio o di socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti, anche non ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio o di socia è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio o la socia escluso/a ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea ordinaria che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo. L'associato o l'associata escluso o esclusa non hanno diritto di voto e non vengono computati nei quorum.

Volontari e Volontarie

Art. 14. L'associazione può avvalersi di volontari e di volontarie nello svolgimento delle proprie attività e i volontari e le volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti e iscritte in un apposito registro.

Il volontario o la volontaria è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario o della volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario o alla volontaria possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario o dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario o di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario o volontaria è socio o socia, associato o associata o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario o volontaria l'associato o l'associata che occasionalmente coadiuvi gli

organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari o le volontarie, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati e assicurate contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sostenitori e Sostenitrici

Art. 15. Possono altresì essere riconosciute in qualità di sostenitori o di sostenitrici tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori e le sostenitrici non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati e informate delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori e Lavoratrici

Art. 16. L'associazione può assumere lavoratori o lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e delle proprie associate, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e delle volontarie o al cinque per cento del numero degli associati e delle associate.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 17. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore o la Revisora dei conti, laddove eletto/a.
- e) Il comitato di gestione, laddove nominato.

L'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e da tutte le socie e ciascun associato e associata ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati e delle associate.

Ciascun associato e associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato o associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati o associate.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno;

- entro un massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e delle associate;

essa è presieduta dal Presidente o dalla Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti e le intervenute.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può essere nello stesso giorno della prima.

Art. 19. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci e le socie, anche se sospesi o sospese, esclusi o escluse o in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 20. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti e delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e delle associate in caso di loro ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- definisce il programma generale annuale di attività.

Art. 21. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delle associate, presenti in proprio o per delega, mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti e delle intervenute.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato o dell'associata che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo diversi quorum previsti dal presente Statuto o inderogabilmente dalla legge. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori e le amministratrici non hanno voto.

Gli enti partecipano all'assemblea tramite il proprio o la propria rappresentante legale od un o una delegata, che deve risultare iscritto o iscritta nei libri sociali del socio. Il delegato o la delegata deve presentare delega scritta per la previa partecipazione all'assemblea.

Art. 22. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno i tre quarti degli associati e delle associate e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e delle associate.

Art. 23. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano e voto palese o tramite scrutinio segreto con scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario o dalla Segretaria dell'Assemblea e sottoscritto dal o dalla Presidente e dal Segretario o la Segretaria stessa.

Consiglio Direttivo

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti ed elette dall'Assemblea. Esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori e delle amministratrici è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli

enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Non può essere eletto o eletta consigliere o consigliera, e se eletto o eletta decade dal suo ufficio, l'interdetto o l'interdetta, l'inabilitato o l'inabilitata, il fallito o la fallita, o chi è stato o stata condannata ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri e le consigliere entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è

attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e alle amministrate è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e delle consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa o con ogni altro mezzo che ne comprovi la ricezione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso, purchè permanga sempre una comunicazione scritta.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e delle consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto su scheda.

L'intervento alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere o della consigliera che partecipa e vota.

Art. 26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o a d altri Organi.

Nello specifico:

- elegge tra i propri e le proprie componenti il o la presidente;
- elegge, se lo ritiene opportuno, il tesoriere o la tesoriera e il segretario o la segretaria;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure per singoli atti o categorie di atti;
- assume e licenzia eventuali lavoratori o lavoratrici fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci o nuove socie;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal o dalla Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio o socia;
- nomina, ove ritenuto opportuno, il comitato di gestione.

Art. 27. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri o consigliere, entro il numero dei tre, il Consiglio Direttivo risulterà adeguatamente costituito ed in grado di operare.

Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla surroga dei consiglieri e le consigliere mancanti attingendo alla graduatoria dei o delle non elette. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i e le membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi e le nuove Consigliere scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Ove venisse a mancare un numero di consiglieri e consigliere che determinasse una presenza nel Consiglio Direttivo inferiore ai 3 componenti si dovrà provvedere ad elezioni il o la Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente o la Presidente

Art. 28. Il Presidente o la Presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede. Ha l'autorizzazione di riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare alcuni dei suoi poteri ad altri o altre consiglieri o a terze persone, se del caso con rilascio di procura speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal o dalla componente più anziano/a del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere o la Tesoriera

Art. 29. Al Tesoriere o alla Tesoriera, se nominato/a tra i componenti del Consiglio Direttivo, spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere o alla Tesoriera può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare

prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal o dalla Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere o la Tesoriera, laddove nominato/a, ha il compito di controfirmare il bilancio da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Il Segretario o la Segretaria

Art. 30. Al Segretario o la Segretaria se nominato/a tra i componenti del Consiglio Direttivo, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 31.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti e scelte tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei o delle componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori o revisore legali iscritti/e nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I e le componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori e alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione

della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore o Revisora legale dei conti

Art. 32. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore o una Revisora legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore o la Revisora dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Comitato di Gestione

Art. 33. – Nel pieno rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del CTS, il Consiglio Direttivo ha il potere di nominare un Comitato di Gestione, presieduto dal o dalla Presidente o suo delegato o delegata. I e le componenti del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di partecipare a tutte le riunioni del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di tre membri e dura in carica 12 mesi, rinnovabili.

I e le componenti del Comitato di Gestione sono selezionati ed indicati al Consiglio Direttivo e possono essere lavoratori, lavoratrici, consulenti, collaboratori, collaboratrici e volontari o volontarie.

Ove nominato, il Comitato di Gestione ha funzioni di indirizzo dell'attività dell'associazione. I compiti specifici del Comitato di Gestione saranno definiti tramite apposito verbale in sede di nomina in linea con gli obiettivi del piano strategico dell'ente.

Il Comitato di Gestione ha poteri di spesa, nei limiti fissati dal presente Statuto e/o nel Regolamento e/o da eventuali delibere del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Gestione è convocato dal o dalla Presidente o suo delegato o sua delegata e si riunisce un minimo di 2 (due) volte all'anno.

Le eventuali deliberazioni del Comitato di Gestione devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente

Regolamenti

Art. 34. Il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha la facoltà di redigere, modificare e proporre i regolamenti dell'associazione che normano la buona gestione ordinaria della stessa.

Nel rispetto della legge, i regolamenti assembleari devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci e delle Socie; tutti gli altri regolamenti sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 35. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio di cui ai commi precedenti deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al fine di garantire la massima informazione e trasparenza, prima della chiusura dell'esercizio del 31 dicembre di ogni anno, verrà formato lo schema del bilancio preventivo, che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea entro 2 mesi della chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 36. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti e le aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui al presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 37. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Art. 38. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori o fondatrici, associati e associate, lavoratori, lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, amministratori, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si richiama qui integralmente l'articolo 8 del CTS.

Art. 39. Al fine del conseguimento e del mantenimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo dell'Associazione è di euro 15.000,00 (quindicimila/00); quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Come per legge, si considera patrimonio minimo la somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore o una revisora legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 40. Gli associati e le associate si impegnano, per quanto possibile, nei limiti della buona fede e senza che ciò costituisca un obbligo giuridico vincolante, al mantenimento della personalità giuridica dell'Associazione e dei requisiti previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo settore, compreso il patrimonio minimo di 15.000,00 euro.

Libri sociali

Art. 41. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati e delle associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati, le associate o le persone aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste

dal presente statuto.

Tutti i libri sociali possono essere tenuti in formato digitale ove permesso dalla legge.

Pubblicità e trasparenza

Art. 42. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e delle socie, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci e delle socie per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti o professioniste di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al o alla Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 43. L'associazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'associazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio

sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 CTS cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti o le componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai o alle dirigenti nonché agli associati e alle associate.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 44. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 22 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci e alle socie.

Si richiama qui integralmente l'articolo 9 del CTS.

Norma finale

Art. 47. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Le norme statutarie che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina *pro tempore* vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.

Visto per l'allegazione.

Torino, 29 novembre 2023.

In originale firmati:

Luca SPADON

Dottor Gabriele GILI Notaio.